Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 158

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - **Giovedì, 24 giugno 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 maggio 1971, n. **390**.

Modifiche ed integrazioni alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, contenente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'autenticazione delle sottoscrizioni delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà, nonchè quella delle copie conformi di atti e documenti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, da qualsiasi pubblico ufficiale siano effettuate, si intendono esenti dalle formalità dell'iscrizione a repertorio e della registrazione.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo è sottoscritto dall'interessato e dal funzionario ».

Art. 3.

All'articolo 12 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« Per la redazione delle certificazioni rilasciate dai competenti pubblici uffici può utilizzarsi, compatibilmente con il rispetto delle disposizioni che vietano o subordinano a speciali formalità la menzione di particolari iscrizioni o annotazioni, la riproduzione con uno dei procedimenti di cui al primo comma del successivo articolo 14, degli atti esistenti in ufficio, con la contestuale attestazione del pubblico ufficiale che il certificato o l'estratto è rilasciato in conformità agli atti medesimi ».

Art. 4.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso ».

Il quarto comma dello stesso articolo 17 è sostituito dal seguente:

« Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture ».

Art. 5.

Dopo l'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto il seguente articolo:

« Articolo 20-*bis*. — La dichiarazione di chi non sa o non può firmare deve essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni idonei ai sensi dello articolo 47 della legge 16 febbraio 1913, n. 89.

Il pubblico ufficiale autentica la sottoscrizione dei testimoni, previa menzione della dichiarazione dell'interessato sulla causa dell'impedimento a firmare ».

Art. 6.

L'articolo 21 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Articolo 21. — (*Regime fiscale per le autenticazioni e legalizzazioni di firme*). — Le dichiarazioni fatte ai sensi degli articoli 2 e 4 sono esenti da imposta di bollo. L'autenticazione della sottoscrizione delle dichiarazioni medesime è soggetta alla imposta di bollo di lire 400, qualunque sia il numero delle dichiarazioni contenute nell'atto.

La legalizzazione di firma prevista dall'articolo 16 è soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 200.

Parimenti è dovuta la tassa di concessione governativa nella misura di lire 500 per le legalizzazioni di firma previste dall'articolo 17, commi primo e quarto, e per la certificazione di conformità al testo straniero rilasciata, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, da un traduttore ufficiale con sede nel territorio dello Stato.

L'imposta di bollo di cui al primo comma, ove per le dichiarazioni non sia stato usato il foglio bollato, e la tassa di concessione governativa di cui ai commi secondo e terzo sono corrisposte a mezzo di marche, da annullarsi col timbro dell'ufficio a cura del pubblico ufficiale che provvede alle autenticazioni o alle legalizzazioni.

Per le autenticazioni di firma effettuate dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero, la imposta di bollo sarà corrisposta al momento della presentazione delle dichiarazioni sostitutive ad un pubblico ufficiale residente nel territorio nazionale, che provvederà, nei modi di cui al comma precedente, ad annullare le relative marche ».

Art. 7.

L'articolo 22 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« Articolo 22. — (*Modalità fiscali per la legalizzazione di firme*). — Agli effetti della legge di bollo la legalizzazione può far seguito all'atto, ma non può farsi fuori del foglio bollato. Mancando spazio sufficiente, si deve aggiungere un altro foglio bollato dello stesso valore di quello usato per l'atto. In tal caso, si deve applicare nei punti di congiunzione dei fogli bollati il timbro dell'ufficio ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 23 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:

« L'imposta di bollo e la tassa di concessione governativa previste dall'articolo 21 non sono dovute quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito con la dichiarazione autenticata o in cui è apposta la firma da legalizzare ».

Art. 9.

Al primo comma dell'articolo 27 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, le cifre: « 18 e 19 » sono sostituite dalle seguenti: « 18, 19, 20 ».

Art. 10.

All'articolo 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, relativa alla disciplina delle assunzioni obbligatorie, è soppressa la parola: « legalizzata ».

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Art. 12.

Gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dello Stato, per il rilascio di copie di documenti da essi detenuti, hanno facoltà di stipulare convenzioni di noleggio per uno o più apparecchi di riproduzione con i procedimenti previsti dall'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Con decreto del Ministro per il tesoro sono fissati i criteri e le condizioni per la stipulazione delle relative convenzioni.

Art. 13.

Le tariffe per il rilascio delle copie dei documenti, le quali debbono essere adeguate ai costi del servizio, sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentito il Ministro per il tesoro.

Con regolamento di esecuzione, da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le modalità da seguire dagli uffici statali per la riscossione, il versamento, la contabilizzazione ed il controllo dei proventi di cui al primo comma del presente articolo.

Il Ministro per il tesoro, per la gestione del servizio di riproduzione, è autorizzato ad istituire apposito capitolo nello stato di previsione dell'entrata ed appositi capitoli negli stati di previsione della spesa dei singoli Ministeri.

Art. 14.

Le tariffe stabilite ai sensi del primo comma del precedente articolo valgono per tutti gli enti pubblici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — FERRARI AGGRADI — PRETI — MORO — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1971.

Scioglimento del consiglio comunale di San Prisco.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di S. Prisco, al quale la legge assegna 20 membri, è risultato composto, dopo le elezioni del 22 novembre 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante i richiami del prefetto l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 28 gennaio e 3 febbraio 1971, si concludevano con esito negativo.

Parimenti infruttuosa risultava, poi, malgrado un formale invito del prefetto, la successiva seduta consiliare del 22 febbraio 1971.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto 23 febbraio 1971, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per il 1° e 3 marzo 1971 ai fini dell'elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, si sarebbe reso necessario il ricorso al provvedimento di rigore previsto dalla predetta disposizione.

Neppure tale estremo tentativo, però, ha conseguito l'effetto voluto in quanto entrambe le anzidette sedute sono risultate infruttuose per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di S. Prisco in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 7 aprile 1971.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Prisco (Caserta) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del vice-prefetto ispettore dott. Bonaventura Costabile.

Roma, addì 29 maggio 1971

Il Ministro: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di San Prisco (Caserta) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 7 aprile 1971;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Prisco (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il vice prefetto ispettore dott. Bonaventura Costabile è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 31 maggio 1971

SARAGAT

RESTIVO

(5910)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie per uomo operanti nella provincia di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore delle confezioni in serie per uomo operanti nella provincia di Massa Carrara si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore delle confezioni in serie per uomo operanti nella provincia di Massa Carrara.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 18 gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 maggio 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(5708)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1971.

Inclusione di alcune specie nell'elenco degli animali nocivi nella provincia di Alessandria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 2 agosto 1967, n. 799;

Vista l'ordinanza del presidente del comitato provinciale della caccia di Alessandria che dispone ai sensi dell'art. 4 del testo unico sopracitato l'inclusione della gazza e della cornacchia nell'elenco degli animali nocivi in tutto il territorio della provincia;

Ritenuta l'opportunità di disporre la pubblicazione dell'ordinanza stessa nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Si dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dell'ordinanza del presidente del comitato provinciale della caccia di Alessandria, in data 26 marzo 1971, con la quale è stata disposta l'inclusione della gazza e della cornacchia nell'elenco degli animali nocivi ai sensi dell'art. 4 del sopracitato testo unico, in tutto il territorio della provincia.

Roma, addì 11 maggio 1971

Il Ministro: NATALI

Comitato provinciale della caccia di Alessandria

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016, relativo alle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987, sul decentramento di servizi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 47 della legge n. 799 del 2 agosto 1967 contenente modifiche al testo unico citato e al decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale 1° febbraio 1956;

Considerato che il comitato provinciale della caccia in data 16 febbraio 1971 ha proposto che le gazze e le cornacchie vengano classificate animali nocivi in tutto il territorio della provincia di Alessandria in conseguenza dei danni che le stesse sono suscettibili di comportare alle colture agrarie ed alla selvaggina;

Sentito il parere del Laboratorio di zoologia applicata alla caccia;

Sentito il parere dell'ispettore provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la formulata proposta;

Atteso che le gazze e le cornacchie, presenti in gran numero nel territorio provinciale provocano effettivi danni alle colture agrarie ed alla selvaggina stanziale;

Dispone:

Le gazze e le cornacchie, contemplate nell'art. 4 del testo unico delle leggi sulla caccia, vengono classificate animali nocivi in tutto il territorio della provincia di Alessandria senza restrizione di luoghi.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Foglio annunzi legali della provincia di Alessandria.

Alessandria, addì 26 marzo 1971

Il presidente: PROVERA

(5873)

DECRETO MINISTERIALE 1° giugno 1971.

Modifica del decreto ministeriale 3 maggio 1969 concernente l'iscrizione di varietà di frumento nel « Registro nazionale delle varietà ».

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 26 maggio 1969, con il quale sono state iscritte, nel « Registro delle varietà », tenuto dal competente ufficio della Direzione generale della produzione agricola, quarantanove varietà di frumento già iscritte nel « Registro nazionale delle varietà elette di frumento », istituito con la legge 28 aprile 1938, n. 546;

Considerato che, tra le varietà di frumento duro iscritte con il predetto decreto ministeriale, figurano, rispettivamente ai numeri 24 e 41 dell'articolo unico, le varietà « Capeiti 8 » e « Patrizio 6 » il cui responsabile della conservazione in purezza è il dott. Francesco Casale di Catania;

Vista la lettera n. 107 in data 9 gennaio 1971, con la quale l'Istituto sperimentale per la cerealicoltura di Roma ha precisato che le predette varietà sono state costituite a Catania presso la stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia quando il dott. Francesco Casale prestava servizio in qualità di sperimentatore;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e, in particolare, l'art. 34 del decreto stesso, il quale prevede che le invenzioni fatte durante la esecuzione del rapporto d'impiego in cui l'attività inventiva è prevista come oggetto del rapporto appartengano allo Stato, salvo il diritto all'inventore di esserne riconosciuto autore;

Ritenuta, in conseguenza, l'opportunità di modificare il citato decreto ministeriale 3 maggio 1969 ai fini della designazione del responsabile della conservazione in purezza delle varietà di frumento « Capeiti 8 » e « Patrizio 6 »;

Decreta:

Il responsabile della conservazione in purezza delle varietà di frumento duro « Capeiti 8 » e « Patrizio 6 », di cui ai numeri 24 e 41 dell'articolo unico del decreto ministeriale 3 maggio 1969, è la stazione sperimentale di granicoltura per la Sicilia - Catania.

Roma, addì 1° giugno 1971

Il Ministro: NATALI

(5787)

DECRETO MINISTERIALE 4 giugno 1971.

Delimitazione delle zone, in provincia di Catanzaro, nelle quali ricadono le aziende agricole che abbiano riportato gravi danni alle produzioni a causa di eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nell'anno 1970.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la delimitazione delle zone colpite da calamità naturali od eccezionali avversità atmosferiche, ai fini degli interventi di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge stessa a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerato che in merito alla delimitazione territoriale è stato sentito il Presidente della regione della Calabria;

Decreta:

Ai fini degli interventi di cui all'art. 5, ultimo comma, della legge 25 maggio 1970, n. 364 a favore delle aziende agricole danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche, si delimitano le zone territoriali della provincia di Catanzaro e si indica l'evento per il quale si riconosce l'esistenza dei caratteri di eccezionalità:

Provincia di Catanzaro:

Evento: siccità annata agraria 1970:

comuni di Belvedere Spinello, Caccuri, Carfizzi, Casabona, Castelsilano, Cerenzia, Cirò, Cirò Marina, Crotone, Crucoli, Cutro, Isola Capo Rizzuto, Melissa, Mesoraca, Pallagorio, Petilia Policastro, Scandale, Roccabernarda, Rocca di Neto, San Mauro Marchesato, San Nicola dell'Alto, Santa Severina, Strongoli, Umbriatico, Verzino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 giugno 1971

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(5850)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1971.

Aggiornamento del decreto ministeriale 15 aprile 1966, riguardante la « Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale » e del decreto ministeriale 24 maggio 1969 sulle pellicole di cellulosa rigenerata per involgere alimenti.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, che attribuisce al Ministro per la sanità il potere di stabilire le condizioni, limitazioni o tolleranze d'impiego per le sostanze che possono essere cedute dagli imballaggi, dai recipienti, dagli utensili o dagli apparecchi ai prodotti alimentari o dai contenitori alle sostanze d'uso personale, domestico o igienico che possono essere assorbite dalla cute o dalle mucose;

Visto il proprio decreto in data 15 aprile 1966, riguardante la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Visti i propri decreti in data 9 marzo 1968 e 10 luglio 1969 che apportano alcune modifiche al decreto 15 aprile 1966 sopracitato;

Visto il proprio decreto in data 24 maggio 1969, riguardante la disciplina igienica di alcuni tipi di pellicole di cellulosa rigenerata da impiegarsi per la fabbricazione di imballaggi destinati a venire in contatto diretto con sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;

Considerata la necessità di provvedere all'aggiornamento delle norme contenute nei decreti sopraindicati;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato *A* del decreto ministeriale 15 aprile 1966, indicato in epigrafe, è modificato come segue.

	Condizioni, limitazioni, tolleranze d'impiego (1)
PARTE PRIMA	
Resine:	
Sono incluse le seguenti resine:	
1) « Copolimeri di cloruro di vinile con etere cetilvinilico »	
2) « Copolimero metilmetacrilato-butadiene-stirene-divinilbenzene »	
PARTE SECONDA	
Additivi per materie plastiche:	
Sono inclusi i seguenti additivi per materie plastiche:	
1) 4,4'-butiliden-bis (3-metil-6-terz-butil fenil-di-tridecilfosfito)	Per polietilene e polipropilene, in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica.
2) Estere dell'acido beta-amminocrotonico con 2,2'-idrossidietilensolfuro	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC, esenti da plastificanti, ed in quantità non superiore al 2 per cento in totale, sulla materia plastica.
3) Stagno-diottile bis-(isoottile-tioglicolato)	Per PVC rigido e suoi copolimeri a prevalente contenuto in PVC, esente da plastificanti, ed in quantità non superiore all'1,5 per cento sulla materia plastica, ove la sostanza venga impiegata da sola, o in totale, in caso d'impiego con altri derivati stagno diottile previsti dai decreti ministeriali 15 aprile 1966 e 10 luglio 1969 e, purchè l'oggetto finito non ceda i composti tal quali o loro derivati.
4) N,N,N',N'-Tetrakis (2-idrossipropil)-etilendiammina	Per polimeri e copolimeri dello stirene in quantità non superiore allo 0,15 %.
5) 1,1,3-Tris (2-metil-4-di-tridecilfosfito 5-terz-butil-fenil) butano addizionato di difenilfosfito.	Per polietilene e polipropilene in quantità non superiore a 0,5 % sulla materia plastica.

(1) Quando non è esplicitamente indicato, non c'è limitazione di impiego oltre a quelle generali previste dal decreto.

Art. 2.

Nell'allegato *A*, punto 2-sottotitolo « Altri componenti ausiliari » del decreto ministeriale 24 maggio 1969, citato nelle premesse, è inclusa la voce:

Polialchilenammine cationiche reticolate.

Roma, addì 9 giugno 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(5944)

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore meccanico (accessori e ricambi per auto, moto e natanti) operanti in provincia di Cosenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 23 febbraio 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore meccanico (accessori e ricambi per auto, moto e natanti) operanti in provincia di Cosenza, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalle predette aziende del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore meccanico (accessori e ricambi per auto, moto e natanti) operanti in provincia di Cosenza;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 23 febbraio 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore meccanico (accessori e ricambi per auto, moto e natanti) operanti in provincia di Cosenza, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 giugno 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(5707)

DECRETO MINISTERIALE 22 giugno 1971.

1° Elenco di comuni nei quali, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, della legge 1° giugno 1971, n. 291, le limitazioni stabilite dall'art. 17, primo, secondo e terzo comma della legge 6 agosto 1967, n. 765, continuano ad applicarsi anche dopo la presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'autorità competente per l'approvazione.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17, primo, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765, che stabilisce le limitazioni alle quali è soggetta — nei comuni sprovvisti di piano regolatore generale e di programma di fabbricazione approvati — l'edificazione a scopo residenziale e quella degli edifici e complessi produttivi;

Visto l'art. 4 della legge 1° giugno 1971, n. 291, in base al quale le limitazioni sopra precisate non si applicano dalla data di presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'autorità competente per l'approvazione, con l'esclusione soltanto dei comuni inclusi in appositi elenchi da formare entro due mesi dall'entrata in vigore della legge medesima;

Considerato che appare necessario assicurare l'applicazione delle norme restrittive di cui all'art. 17, primo, secondo e terzo comma, fino all'approvazione degli strumenti urbanistici nei comuni che presentino particolari caratteristiche e condizioni, nei riguardi, essenzialmente, dell'interesse paesistico, artistico, ambientale e turistico; nonchè nei comuni nei quali, in rapporto all'incremento demografico ed allo sviluppo industriale, sussistono particolari problemi di spazi e di attrezzature pubbliche e sociali;

Che, pertanto, occorre includere in detti elenchi i comuni in cui ricorrano tali caratteristiche e condizioni;

Che appare urgente formare un primo elenco di comuni che presentino le caratteristiche e le condizioni sopraindicate e che abbiano già presentato il piano regolatore generale o il programma di fabbricazione alla autorità competente per l'approvazione;

Decreta:

E' approvato, come segue, il primo elenco dei comuni nei quali le limitazioni di cui all'art. 17, primo, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 765 continuano ad applicarsi anche dopo la presentazione del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione all'autorità competente per l'approvazione:

PIEMONTE

Alessandria
Asti
Avigliana
Baldissero Torinese
Beinasco
Bruino
Candiolo
Caselle Torinese
Castellamonte
Chiaverano
Centallo
Chivasso
Fiano
Foglizzo
Gravellona Toce
Macugnaga
Pettenasco
Pieve Vergonte
Pinerolo
Rivalta Torinese
S. Ambrogio di Torino
Tortona
Valdieri
Valperga
Venaria
Verbania
Villar Perosa

LOMBARDIA

Alzate Brianza
Arese
Barlassina
Barzio
Bellagio
Bovegno
Breno
Casorate Primo
Cassina de' Pecchi
Carpenedolo
Cermenate
Certosa di Pavia
Dervio
Dorio
Garbagnate Milanese
Garlasco
Ghedi
Iseo
Legnano
Lomello
Mandello del Lario
Moniga del Garda
Montagna in Valtellina
Monzambano
Oggiono
Padenghe sul Garda
Perledo
Poggio Rusco
Puegnago
Roè Volciano
Rovato
S. Daniele Po
Sirmione
Sirtori
Sorisole
Suzzara
Toscolano Maderno
Treviolo
Vercurago
Vezza d'Oglio
Vigevano
Villanuova sul Clisi
Voghera

VENETO

- Albaredo d'Adige
- Badia Polesine
- Borgoricco
- Bovolone
- Cadoneghe
- Campagna Lupia
- Cassola
- Cerea
- Chioggia
- Conselve
- Dueville
- Fiesso d'Artico
- Follina
- Garda
- Jesolo
- Isola della Scala
- Longare
- Malo
- Marostica
- Mestrino
- Mira
- Mirano
- Mogliano Veneto
- Monselice
- Montecchio Maggiore
- Nogara
- Noventa Vicentina
- Pieve di Soligo
- Portogruaro
- Possagno
- Rovolon
- S. Giovanni Lupatoto
- S. Vendemiano
- S. Zenone degli Ezzelini
- Santa Giustina in Colle
- Solesino
- Somma Campagna
- Sona
- Trebaseleghe
- Treviso
- Vigasio

LIGURIA

- Arcola
- Bogliasco
- Bolano
- Lavagna
- Lerici
- Moneglia
- Portovenere
- Ronco Scrivia
- Sassello
- Vado Ligure

EMILIA ROMAGNA

- Anzola Emilia
- Bazzano
- Bondeno
- Borgo Val di Taro
- Brescello
- Casalecchio di Reno
- Castel S. Giovanni
- Castelfranco Emilia
- Castelnovo di Sotto
- Castrocaro Terme e Terra del Sole
- Cervia
- Finale Emilia
- Fornovo di Taro
- Gatteo
- Granarolo dell'Emilia
- Loiano
- Luzzara
- Medesano
- Novellara
- Ostellato
- Poviglio
- Riccione
- S. Prospero
- Sasso Marconi
- Vigarano Mainarda

TOSCANA

- Anghiari
- Arcidosso
- Aulla
- Bibbiena
- Campiglia Marittima
- Capannori
- Capraia e Limite
- Caprese Michelangelo
- Casciana Terme
- Castelnuovo di Val di Cecina
- Castiglione della Pescaia
- Cecina
- Civitella in Val di Chiana
- Gaiole in Chianti
- Incisa Val d'Arno
- Isola del Giglio
- Magliano Toscano
- Massa
- Monte Argentario
- Montevarchi
- Piancastagnaio
- Pieve a Nievole
- Piombino
- Poggio a Caiano
- Poppi
- Portoferraio
- Rio nell'Elba
- Signa
- Suvereto
- Terranuova Bracciolini
- Vecchiano
- Vernio
- Vicchio
- Villa Basilica

MARCHE

- Amandola
- Apecchio
- Cagli
- Camerino
- Chiaravalle
- Civitanova Marche
- Gradara
- Loreto
- Montelabbate
- Ostra Vetere
- Pioraco
- Porto Recanati
- Sirolo

UMBRIA

- Assisi
- Orvieto

LAZIO

- Anagni
- Ardea
- Bagnoregio
- Bassano Romano
- Bomarzo
- Cassino
- Castelnuovo di Porto
- Cerveteri
- Cisterna di Latina
- Collalto Sabino
- Fabrica di Roma
- Fondi
- Frosinone
- Genzano di Roma
- Grottaferrata
- Ischia di Castro
- Licenza
- Marcellina
- Nettuno
- Piansano
- Piedimonte S. Germano
- Pomezia
- Pontecorvo
- Riano
- S. Giovanni Incarico
- Tarquinia
- Trevignano Romano
- Tuscania
- Velletri
- Zagarolo

CAMPANIA

- Agerola
- Avellino
- Capri
- Cava dei Tirreni
- Cercola
- Cetara
- Eboli
- Furore
- Massalubrense
- Montesarchio
- Novi Velia
- Pollena Trocchia
- Sarno
- Sant'Anastasia
- Sessa Aurunca
- Solofra

ABRUZZO

- Alfedena
- Castel di Sangro
- Ovindoli
- Pescasseroli
- Pizzoli
- Rocca di Cambio
- Rocca di Mezzo
- Torre de' Passeri
- Tortoreto

MOLISE

- Isernia
- Pescolanciano
- Pizzone
- Termoli

BASILICATA

- Montalbano Jonico

PUGLIA

- Carpignano Salentino
- Castri di Lecce
- Leporano
- Manfredonia
- Martina Franca
- Maruggio
- Nardò
- Palagiano
- Racale
- Rutigliano
- Sannicola
- S. Donato Lecce
- S. Giovanni Rotondo
- Sannicandro Garganico
- S. Pietro Vernotico
- Sogliano Cavour
- Spinazzola
- Terlizzi
- Trani
- Trepuzzi
- Triggiano
- Vieste

CALABRIA

- Belvedere di Spinello
- Caulonia
- Falconara Albanese
- Praia a Mare
- Rossano
- S. Calogero
- Scalea
- Soveria Mannelli

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1971

Il Ministro per i lavori pubblici
LAURICELLA

Il Ministro per l'interno
RESTIVO

(6068)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 4-CT »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Marzà Francesco, con sede in Catania, via de Lorenzo n. 84, già assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 4-CT », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso fino dall'anno 1946.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che i punzoni recanti il predetto marchio di identificazione sono stati smarriti.

Si diffidano gli eventuali detentori di tali punzoni a restituirli all'uffico provinciale metrico di Catania.

(5695)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 29 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio 1971, registro n. 5 Ministero del lavoro e della previdenza sociale, foglio n. 239, è stato respinto, perchè inammissibile, il ricorso straordinario proposto il 19 novembre 1969 dal sig. Alfredo Fiore, residente a Cosenza, via Nicola Serra n. 95, avverso e per lo annullamento del provvedimento n. 25169 del 31 ottobre 1968, con il quale il presidente dell'Istituto nazionale addestramento perfezionamento lavoratori industria (I.N.A.P.L.I.) gli comunicava la revoca dell'incarico di insegnamento presso il centro I.N.A.P.L.I. di Cosenza.

(5639)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della prima cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Milano, è vacante la prima cattedra di patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6037)

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Ida Tomaselli in Prina, nata a Trapani il 16 giugno 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in filosofia, conseguito presso l'Università di Roma il 9 marzo 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5815)

La dott.ssa Luigia Vanella, nata a Noto (Siracusa) il 20 maggio 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere, conseguito presso l'Università di Roma il 17 aprile 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5816)

La dott.ssa Marisa Ziino, nata a Messina il 16 gennaio 1946, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze biologiche, conseguito presso l'Università di Messina il 14 dicembre 1968.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5817)

La dott.ssa Aida Serio in De Agostini, nata a Roma l'8 marzo 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze naturali, conseguito presso l'Università di Napoli il 30 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5818)

Smarrimento di certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea

Il dott. Aurelio Romeo, nato a Reggio Calabria il 29 marzo 1923, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale di laurea in chimica rilasciatogli dall'Università di Roma.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(5605)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 ottobre 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1971, registro n. 24 Pubblica istruzione, foglio n. 150, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dal sig. Ricciardelli Giorgio, avverso il decreto ministeriale 7 novembre 1968, con cui è stato respinto il ricorso gerarchico dal medesimo proposto avverso il provvedimento n. 4390 in data 17 aprile 1967, con il quale il soprintendente ai monumenti di Napoli invitava il ricorrente ad eliminare, in una costruzione realizzata nel comune di Positano, alcune strutture non previste nel progetto approvato dallo stesso soprintendente ai sensi dell'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(5821)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento a svolgere le funzioni di consorzio di bonifica montana al consiglio di valle dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia, con sede in Castel di Sangro.

Con decreto interministeriale in data 1° febbraio 1971, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo 1971, registro n. 3 Corpo forestale dello Stato, foglio n. 147, al consiglio di valle dell'Alto Sangro e dell'Altopiano delle Cinquemiglia, con sede in Castel di Sangro (L'Aquila) è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 della legge 25 luglio 1952, n. 991, l'idoneità ad assumere le funzioni di consorzio di bonifica montana nel comprensorio dell'Alto bacino del Sangro e nel suo ampliamento ricadente nella provincia di L'Aquila, della superficie di ha. 64.353.

(5717)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Reggio Emilia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1971 il comune di Reggio Emilia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 288.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6002)

Autorizzazione al comune di Foggia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 14 giugno 1971 il comune di Foggia viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.496.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(6001)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di tagliandi di ricevuta semestrali

(*Unica pubblicazione*). Avviso n. 11

E' stato denunciato lo smarrimento dei tagliandi di ricevuta semestrali appresso indicati, relativi al certificato prestito redimibile 3,50 % (1934) n. 4567, del capitale nominale di L. 25.000, intestato a « Bruno Maria, nata a Patti (Messina) il 18 agosto 1899 e ivi domiciliata, moglie di Naselli Francesco »:

Certificato n. 4567, tagliando di scadenza 1° gennaio 1969, rendita semestrale L. 440;

Certificato n. 4567, tagliando di scadenza 1° luglio 1969, rendita semestrale L. 435;

Certificato n. 4567, tagliando di scadenza 1° gennaio 1970, rendita semestrale L. 440.

Ai termini degli articoli 4 del regio decreto 19 febbraio 1922, numeri 366 e 485 del regolamento per la contabilità generale dello Stato, si fa noto che, trascorso un mese dalla data di pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà provveduto al pagamento degli interessi semestrali maturati sui tagliandi predetti.

(5715)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 116

Corso dei cambi del 22 giugno 1971 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	625,10	625,10	625,01	625,10	625 —	622 —	625,04	625,10	625,10	624,50
Dollaro canadese	610,20	610,20	610 —	610,20	610,40	617,25	610,15	610,20	610,20	610,25
Franco svizzero	152,635	152,635	152,68	152,635	152,65	152,05	152,62	152,635	152,63	152,50
Corona danese	83,45	83,45	83,48	83,45	83,40	82,90	83,4250	83,45	83,45	83,40
Corona norvegese	87,92	87,92	87,95	87,92	87,80	87,55	87,9150	87,92	87,92	87,90
Corona svedese	121,13	121,13	121,20	121,13	121 —	120,40	121,11	121,13	121,13	121,10
Fiorino olandese	175,045	175,045	175,06	175,045	175 —	175,08	175,03	175,045	175,04	175,03
Franco belga	12,5550	12,5550	12,55	12,5550	12,55	12,54	12,55	12,5550	12,55	12,54
Franco francese	113,085	113,085	113,06	113,085	113,10	112,78	113,0750	113,085	113,08	113 —
Lira sterlina	1512,20	1512,20	1512,50	1512,20	1511,50	1504,45	1512,05	1512,20	1512,20	1511 —
Marco germanico	178,41	178,41	178,40	178,41	178,20	176,20	178,40	178,41	178,45	178,38
Scellino austriaco	25,051	25,051	25,055	25,051	24,95	24,90	25,0510	25,051	25,05	25,05
Escudo portoghese	21,96	21,96	21,98	21,96	21,90	21,85	21,95	21,96	21,96	21,97
Peseta spagnola	8,987	8,987	8,99	8,987	8,95	8,94	8,9855	8,987	8,98	8,97

Avviso di rettifica. — Il corso dei cambi del dollaro USA e Canadese del 31 maggio 1971 relativo alla Borsa di Milano è così modificato: Dollaro USA da 623,68 a 624,18, Dollaro Can. da 615,75 a 616,25.

Media dei titoli del 22 giugno 1971

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	93,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,525
» 3,50 % (Ricostruzione)	83,40
» 5 % (Ricostruzione)	93,675
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,75
» 5 % (Città di Trieste)	93,875
» 5 % (Beni esteri)	91,45
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	88,95
» 5,50 % » » 1968-83	92,625
» 5,50 % » » 1969-84	92,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,075
» 5 % (» 1° aprile 1974)	95,875
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,175
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,70
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,175
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,95
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1980)	97,25

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1971

Valuta	Cambio
Dollaro USA	625,07
Dollaro canadese	610,175
Franco svizzero	152,627
Corona danese	83,437
Corona norvegese	87,917
Corona svedese	121,12
Fiorino olandese	175,037
Franco belga	12,552
Franco francese	113,08
Lira sterlina	1512,125
Marco germanico	178,405
Scellino austriaco	25,051
Escudo portoghese	21,955
Peseta spagnola	8,986

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Trani

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Trani;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Trani.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Bari.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Bari entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai

sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare, o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1971
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 397

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Bari.

Il sottoscritto . . . . residente oppure domiciliato a . provincia di . . in via . . cap. . . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Trani, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 24 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . . . . . il giorno . . . . . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . . . . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . . . . . . nell'anno . . . . . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . . . ;

l) è iscritto all'ordine dei medici di . . . .

Data . . . . .

(7) Firma . . . .

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5586)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Salerno

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Salerno;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Salerno.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Napoli.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Napoli entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539, e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1971
Registro n. 15 Grazia e giustizia, foglio n. 400

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Napoli.

Il sottoscritto residente oppure domiciliato a provincia di in via cap. , chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Salerno, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 24 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a il giorno e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5587)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Monza

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Monza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Monza.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Milano.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Milano entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia. L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio I°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. *Il Ministro*: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *maggio* 1971
Registro n. 16 *Grazia e giustizia, foglio n.* 103

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Milano.

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . . in via . cap. . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Monza, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 24 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno . nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso . . .,

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data .

(7) Firma . . .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5588)

Concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Nicosia

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e di pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1971 al registro n. 6, foglio n. 177, concernente la ripartizione dei posti di medico incaricato negli istituti di prevenzione e di pena;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto vacante di sanitario incaricato presso il carcere giudiziario di Nicosia;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Nicosia.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e relativa abilitazione professionale;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) non aver superato il 45° anno di età, salve le elevazioni di tale limite previste nel successivo art. 3;

d) avere l'idoneità fisica all'incarico;

e) avere il godimento del diritto di elettorato attivo politico;

f) non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o esonerato o dichiarato decaduto dalle funzioni di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena;

g) essere iscritti all'ordine dei medici.

I requisiti prescritti, come sopra specificati, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Per difetto di essi è disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del procuratore generale presso la corte di appello di Caltanissetta.

Art. 3.

Il limite massimo di anni 45 di età, di cui al precedente art. 2, è elevato:

a) di cinque anni per gli ex combattenti e per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni vigenti, ai combattenti, e per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

c) ad anni 55, per i mutilati ed invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi civili, per i mutilati ed invalidi per servizio e per coloro ai quali è stato esteso lo stesso beneficio da specifiche disposizioni di legge;

d) del periodo di tempo corrispondente a quello del servizio prestato dai medici chirurghi che abbiano già espletato senza demerito servizio sanitario, anche in qualità di medico di guardia, presso gli istituti di prevenzione e di pena per almeno un anno;

e) agli effetti del limite di età, non viene computato il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per gli aspiranti già colpiti dalle abrogate leggi razziali;

f) si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili dei ruoli organici, degli operai di ruolo dello Stato e nei riguardi dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o di autorità in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili. Si prescinde altresì dal limite massimo di età nei confronti del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè dei medici-chirurghi in servizio alle dipendenze dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, da redigere in carta bollata, secondo lo schema allegato, dovranno essere prodotte al procuratore generale presso la corte d'appello di Caltanissetta entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande presentate, per qualsiasi causa, oltre il termine sopra indicato.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la propria residenza e l'indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso;

2) il titolo che dà diritto all'eventuale elevazione del limite massimo di età;

3) il possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia e della relativa abilitazione professionale;

4) il possesso della cittadinanza italiana o la qualità di italiani non appartenenti alla Repubblica;

5) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) di essere di sana e robusta costituzione, immuni da difetti o imperfezioni fisiche;

7) le eventuali condanne penali riportate, per le quali non sia intervenuta riabilitazione;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) l'ordine dei medici cui sono iscritti;

10) i servizi prestati alle dipendenze di pubbliche amministrazioni e le cause di cessazione da tali servizi;

11) i servizi prestati in qualità di medici aggregati e di medici incaricati dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena e le cause della eventuale cessazione dallo incarico.

Non possono partecipare al concorso coloro che sono stati destituiti o dispensati da precedente impiego presso una pubblica amministrazione o siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso cui prestano servizio; per i medici incaricati e per quelli che espletano a titolo provvisorio tali mansioni, è sufficiente il visto del direttore dell'istituto o servizio di prevenzione e di pena al quale sono addetti.

Art. 5.

Alla domanda gli aspiranti debbono allegare:

a) diploma originale o copia autentica di esso, rilasciato da notaio su carta bollata, della laurea in medicina e chirurgia.

L'autenticazione della copia del diploma di laurea può essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un notaio, cancelliere o segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare in sua vece, in originale o copia autentica, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma originale fino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

In caso di smarrimento o distruzione del predetto diploma, l'aspirante dovrà presentare il relativo duplicato, rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che è in corso la procedura per il rilascio del diploma medesimo;

b) certificato di iscrizione all'albo dei medici chirurghi, rilasciato in carta bollata;

c) certificato di abilitazione all'esercizio della professione o certificato di abilitazione provvisoria alla professione, rilasciato in carta bollata;

d) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie per il conseguimento del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciato in carta bollata dall'università degli studi presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

e) altri titoli accademici o professionali rilasciati da università o da istituti equipollenti (lauree, libere docenze, diplomi di specializzazione e corsi di perfezionamento seguiti da esami, vittoria o idoneità in pubblici concorsi, ecc.);

f) titoli attestanti l'attività professionale comunque prestata nell'interesse dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, in qualità di medico chirurgo;

g) titoli attestanti il servizio prestato in qualità di medico chirurgo presso altre pubbliche amministrazioni (cliniche universitarie, ospedali civili, ecc.);

h) pubblicazioni scientifiche.

Detti titoli formano oggetto di valutazione ai sensi dello art. 10 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Art. 6.

La commissione giudicatrice, composta ai sensi dell'art. 9 della citata legge 9 ottobre 1970, n. 740, espletati l'esame dei titoli e la loro valutazione, invita, ove del caso, gli aspiranti classificati a parità di merito ad esibire a pena di decadenza, entro il termine perentorio di venti giorni decorrente dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto il prescritto invito, i documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 11 della legge.

La commissione giudicatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, che dovrà essere trasmessa al Ministero di grazia e giustizia.

Art. 7.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore del concorso sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'incarico previsti dal precedente art. 2.

A tal fine il vincitore sarà invitato a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, ufficio 1°, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta bollata dal quale risulti che l'aspirante, alla data del termine utile per la presentazione della domanda, non ha superato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero del comune presso il quale è stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato allo estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita il candidato nato all'estero dovrà produrre un certificato rilasciato dalla competente autorità consolare;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune di origine o di residenza ovvero dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine;

3) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato su carta bollata dal sindaco del comune presso le cui liste elettorali il candidato è iscritto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato, su carta bollata dal segretario della procura della Repubblica competente. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

5) certificato medico, rilasciato su carta bollata da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'incarico e che è stato sottoposto, presso un istituto o laboratorio autorizzato, agli accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837. Se il candidato è affetto da imperfezioni fisiche, esse devono essere esattamente specificate nel certificato.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed assimilati, per gli invalidi per servizio o invalidi civili o del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante stesso e contenere, ai sensi rispettivamente delle leggi 3 giugno 1950, n. 375, 24 febbraio 1953, n. 142, 5 ottobre 1962, n. 1539 e 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità nonchè delle condizioni attualmente risultanti dall'esame obbiettivo, la dichiarazione che l'invalido, per la natura e per il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità altrui nè alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso; colui che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti o rifiuti di sottoporsi alla visita è escluso dal concorso.

I documenti di cui ai numeri 2) certificato di cittadinanza italiana; 3) certificato di godimento dei diritti politici; 4) certificato generale del casellario giudiziale e 5) certificato medico, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Art. 8.

L'incarico è conferito con decreto del Ministro per la grazia e giustizia.

Il medico al quale è stato conferito l'incarico decade qualora, senza giustificato motivo, non prenda possesso dell'incarico stesso entro il termine prefissatogli.

Art. 9.

Al medico incaricato spetta il trattamento economico previsto dagli articoli 38 e 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 marzo 1971

p. Il Ministro: PENNACCHINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1971
Registro n. 16 Grazia e giustizia, foglio n. 105.

(Schema di domanda da redigersi su carta bollata possibilmente dattilografata)

Alla procura generale presso la Corte d'appello di Caltanissetta.

Il sottoscritto . residente oppure domiciliato a . . provincia di . . in via cap . chiede di essere ammesso al concorso per titoli ad un posto di medico incaricato presso il carcere giudiziario di Nicosia, indetto con decreto ministeriale 20 marzo 1971 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 24 giugno 1971).

Dichiara sotto la propria responsabilità, che:

a) è nato a . . il giorno . e che, avendo superato il 45° anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite, essendo in possesso del seguente titolo . (1);

b) è in possesso della laurea in medicina e chirurgia conseguita presso l'Università di . nell'anno nonchè dell'abilitazione all'esercizio professionale;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . (2);

e) è di sana e robusta costituzione, immune da difetti o imperfezioni fisiche (3);

f) non ha riportato condanne nè ha pendenze penali, oppure . . (4);

g) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari, è la seguente . . (5);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni . . (6);

i) ha prestato servizio in qualità di medico aggregato o di medico incaricato dell'amministrazione degli istituti di prevenzione e pena presso .

l) è iscritto all'ordine dei medici di .

Data

(7) Firma .

---

(1) Indicare il titolo che dà diritto all'elevazione del limite massimo di età di anni 45.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicare i motivi.

(3) Indicare gli eventuali difetti o imperfezioni fisiche da cui il candidato è affetto. I mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno indicare la natura e il grado della invalidità o mutilazione.

(4) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento.

(5) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare la natura ed il grado della invalidità o mutilazione.

(6) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego.

(7) Alla firma per esteso del candidato, deve seguire la autenticazione da parte del notaio, o del segretario comunale, ovvero il visto del capo dell'ufficio, preceduto quest'ultimo, dalla indicazione della amministrazione o dell'ente presso il quale presta servizio, nonchè la qualifica rivestita dal candidato medesimo.

(5589)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per titoli a diciannove cattedre di materie artistiche nei licei artistici

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734; il decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852; il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214; il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, che dettano norme sui concorsi a posti direttivi e di insegnamento negli istituti di istruzione artistica;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi per titoli alle seguenti cattedre di materie artistiche nei licei artistici:

Liceo artistico	Materie di insegnamento	Numero delle cattedre
Bologna	figura e ornato modellato	1
Carrara	figura disegnata	2
	ornato disegnato	1
	figura e ornato modellato	1
	disegno geometrico, prospettiva e architettura	1
Catania	figura disegnata	1
	ornato disegnato	1
	figura e ornato modellato	1
	disegno geometrico, prospettiva e architettura	1
Milano	figura disegnata	1
Palermo	figura e ornato modellato	1
Reggio Calabria . .	figura disegnata	2
	ornato disegnato	1
	figura e ornato modellato	2
	disegno geometrico, prospettiva e architettura	1
Venezia	ornato disegnato	3

Per ciascuna delle suddette cattedre sarà nominata una diversa commissione esaminatrice ai sensi del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852 e del regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) godimento dei diritti politici;

3) età non inferiore a 21 e non superiore a 40 anni. I casi previsti dalla legge per l'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato *A*;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'insegnamento, che il Ministero ha facoltà di accertare nei confronti del vincitore mediante visita sanitaria di controllo.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;

b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione;

c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

d) coloro che nel triennio trascorso abbiano rinunciato alla nomina loro spettante quali vincitori di concorso a posti di insegnante in istituti di istruzione artistica della materia per la quale concorrono in base al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione, su carta bollata per atti civili, va indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Roma e deve essere redatta in conformità dell'unito modello (allegato *B*).

La domanda va trasmessa esclusivamente per posta mediante lettera raccomandata, che non può superare, secondo le istruzioni postali, le dimensioni massime di cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro; peso massimo kg. 2.

Alla domanda deve essere allegato un elenco dei titoli di merito — titoli di studio, culturali, didattici, artistici ed ogni altro titolo che il candidato intenda produrre ai fini della valutazione ai sensi del successivo art. 4 — redatto in triplice copia, firmato dal candidato.

Qualora i titoli del terzo comma non trovino capienza nella raccomandata di cui al secondo comma del presente articolo, devono essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso.

La domanda di ammissione, corredata dall'elenco dei titoli di merito e dai titoli stessi, deve pervenire nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata a qualunque altro ufficio, anche se appartenente al Ministero della pubblica istruzione, e nemmeno all'ufficio concorsi scuole medie, per altri eventuali concorsi.

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi indicati dall'art. 1 devono produrre altrettante domande di ammissione corredate da altrettanti elenchi dei titoli in triplice copia, mentre è sufficiente una sola documentazione dei titoli stessi.

Art. 4.

All'inizio dei lavori la commissione giudicatrice accerta che non vi siano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado dei membri fra di loro ovvero con i candidati. Accerta inoltre che fra membri e candidati non vi siano rapporti che creino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

Nel prendere in esame ogni candidato la commissione deve elencarne i titoli di merito; valutare positivamente o negativamente i vari titoli dandone la motivazione; formulare un giudizio definitivo e motivato su ciascun candidato precisando se ha o non ha i requisiti per entrare nella terna di cui al successivo terzo comma e indicando la posizione comparativa di coloro che risultano forniti di detti requisiti.

La commissione quindi propone per la nomina in ordine di merito non più di tre candidati ritenuti idonei, formulando un nuovo e più particolareggiato giudizio su ciascuno di essi.

La commissione deve infine redigere una relazione contenente tutti i giudizi definitivi e quelli particolareggiati come sopra precisati.

Ogni commissario può chiedere che nei verbali delle adunanze si faccia menzione dei motivi del suo giudizio e delle osservazioni da lui fatte sul giudizio della maggioranza. In caso di divergenza di parere la minoranza della commissione ha il diritto di far risultare le proprie ragioni nella relazione della commissione ed anche di esporle al Ministro in separata relazione.

La commissione peraltro, prima di dare inizio all'esame dei titoli, può, disciplinando i propri poteri, prevedere la ripartizione dei punti fra i commissari nonchè il punteggio massimo per ciascuna specie di titolo e quello minimo necessario perchè si schiuda al candidato la possibilità di entrare in terna. La disciplina adottata deve essere dettagliatamente riportata nella relazione.

In ogni caso i titoli vanno esaminati secondo logica ed equità, e la valutazione di ogni specie di titolo deve essere tale da non risultare determinante ai fini dell'eventualità dell'ingresso in terna; eventualità che invece deve conseguire dal possesso di titoli di varie specie.

Art. 5.

Il Ministero, riscontrata la regolarità degli atti del concorso, li approva sotto condizione dell'accertamento di cui al terzo comma del presente articolo.

Se per la determinazione della terna è necessario procedere allo spareggio di candidati classificatisi a pari merito si fa ricorso ai criteri indicati nell'allegato *C*. A tal fine il Ministero invita i candidati interessati, mediante lettera raccomandata, a documentare l'eventuale possesso dei requisiti di spareggio entro quindici giorni dalla ricezione della raccomandata.

La nomina viene disposta previo accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, secondo la documentazione che il vincitore è tenuto a produrre, attenendosi a quanto previsto dall'allegato *D*, nel termine di trenta giorni dalla ricezione di apposito invito raccomandato da parte del Ministero.

Art. 6.

La relazione della commissione giudicatrice viene pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorrono i termini di impugnativa.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati sono trattenuti dal Ministero per sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente. Fatta eccezione per i vincitori e i ternati, gli altri candidati possono ritirare titoli e documenti anche prima della predetta scadenza se dichiarano di non avere eccezioni da sollevare in ordine alla regolarità del concorso.

Ai candidati che non provvedano a ritirarli direttamente, titoli e documenti sono restituiti gravati delle spese di spedizione. Il Ministero non risponde dei rischi inerenti alla spedizione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 settembre 1970

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1971
Registro n. 32, *foglio n.* 143

ALLEGATO *A*

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di età di anni 40 è elevato nelle seguenti misure:

a) di un periodo pari all'insegnamento quale supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica o quale titolare in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria o mantenuti da enti morali, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

c) di due anni per i coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano con quelle previste dalle altre lettere purchè complessivamente non si superino i 45 anni;

d) del periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti da leggi razziali;

e) a 45 anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione eventualmente spettante;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituti di istruzione universitaria, rispettivamente nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

g) a 55 anni per gli invalidi militari o civili di guerra, per gli invalidi di servizio, per gli invalidi civili, per gli invalidi del lavoro, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro e per le categorie equiparate.

Non godono dell'elevazione gli invalidi ascritti alle categorie di pensione escluse dal beneficio ai sensi della legislazione vigente.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei seguenti candidati:

h) impiegati civili statali di ruolo;

i) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

l) ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di

custodia, nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti.

N.B. — In considerazione della sua specialità il beneficio di cui alla lettera a) non soggiace al limite di 45 anni previsto dalla lettera c) e dell'assorbimento previsto dalla lettera e).

ALLEGATO B

Modello della domanda di ammissione
(carta bollata per atti civili)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - 00100 ROMA

Il sottoscritto . nato il .
a . (prov. . .) chiede di essere ammesso al concorso per la cattedra di .
nel liceo artistico di . . indetto con decreto ministeriale del

Il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di .

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione .

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del bando.

Data .

Firma . . (3)

Indirizzo . (4)

---

(1) Nel caso che il candidato abbia più di 40 anni, deve indicare il motivo di elevazione del limite di età, posseduto ai sensi dell'allegato *A*.

(2) Oppure specificare le eventuali condanne penali riportate nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

(4) L'amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo Il candidato deve indicare il numero di codice di avviamento postale.

ALLEGATO C

Criteri di spareggio

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, come segue:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis*) i mutilati ed invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis*) gli orfani dei caduti del lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
19-*bis*) i mutilati e invalidi civili.

A *parità di titoli, la preferenza è determinata:*

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, ricorrendosi al criterio dell'età, viene data la preferenza al candidato più giovane.

ALLEGATO D

Documentazione dei requisiti di ammissione

Il possesso dei requisiti di ammissione è accertato dai seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione.

Il certificato deve altresì indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato allo insegnamento o riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro e degli alunni;

c) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) *estratto dell'atto di nascita (non certificato)* su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il candidato che abbia titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dall'allegato *A* deve produrre i relativi documenti;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

f) certificato di ottemperanza agli obblighi militari, rilasciato in bollo dalla competente autorità militare o civile.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*) ed *f*), devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della loro produzione.

Il candidato che sia già dipendente statale di ruolo deve produrre il solo documento di cui alla lettera *b*) nonchè una copia integrale in bollo dello stato matricolare rilasciato dalla amministrazione di appartenenza.

(5698)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « analisi matematica ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1970, registro n. 58 Difesa, foglio n. 206, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « analisi matematica »;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni, comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « analisi matematica », indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1970, è costituita come appresso:

Presidente:

Marandino Cap. di vasc. Massimiliano, comandante in 2ª della Accademia navale, direttore degli studi.

Membri:

Giuliano prof. Landolino, ordinario di analisi matematica presso l'Accademia navale;

Ghelardoni prof. Giuseppe, straordinario di analisi matematica presso l'Accademia navale;

Tognetti prof. Mario, ordinario di geometria presso l'Accademia navale;

De Simoni prof. Franco, ordinario di meccanica razionale presso l'Accademia navale.

Segretario:

Secreto dott. Leonardo, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 febbraio 1971

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1971
Registro n. 28, foglio n. 102

(5648)

Commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « meccanica razionale ».

IL MINISTRO PER LA DIFESA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il regio decreto 15 ottobre 1936, n. 2135, che reca le norme riguardanti l'ordinamento, avanzamento e stato giuridico del personale insegnante e di gabinetto dell'Accademia navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1483, concernente modificazioni alle norme riguardanti i ruoli dei professori ed assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della Marina, nonchè modificazioni alle norme riguardanti gli incarichi di insegnamento presso le dette accademie;

Visto il decreto ministeriale 16 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 45 Difesa, foglio n. 83, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « meccanica razionale »;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, riguardante i compensi ai componenti delle commissioni comitati e collegi operanti nelle Amministrazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami ad un posto di assistente nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia navale di Livorno per la cattedra di « meccanica razionale », indetto con decreto ministeriale 16 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 1970, registro n. 45 Difesa, foglio n. 83, è costituita come appresso:

Presidente:

Marandino Cap. di vasc. Massimiliano, comandante in 2ª della Accademia navale, direttore degli studi.

Membri:

De Simoni prof. Franco, ordinario di meccanica razionale presso l'Accademia navale;

Tognetti prof. Mario, ordinario di geometria presso l'Accademia navale;

Giuliano prof. Landolino, ordinario di analisi matematica presso l'Accademia navale;

Marini prof. Marino, ordinario di meccanica applicata presso l'Università degli studi di Pisa, facoltà di ingegneria.

Segretario:

Casertano dott. Romolo, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario della commissione suddetta spetteranno i compensi previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, modificato con legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 24 ottobre 1970

Il Ministro per la difesa
TANASSI

Il Ministro per la pubblica istruzione
MISASI

Registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 1971
Registro n. 28, foglio n. 139

(5649)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa.

Nella dispensa del Giornale ufficiale della Difesa, n. 15 in data 10 aprile 1971 (data di pubblicazione 15 aprile 1971) è stato pubblicato il decreto ministeriale 3 marzo 1971, registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1971, registro n. 16 Difesa, foglio n. 349, riguardante l'esito del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, indetto con decreto ministeriale 9 maggio 1969.

(5718)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso per esami a diciannove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino ufficiale del mese di giugno 1971, dispensa n. 6, è stata pubblicata la graduatoria dei candidati risultati idonei e vincitori del concorso per esami a diciannove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità, indetto con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 16 marzo 1970.

(5894)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Genova per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 126/P.2.1.1. in data 16 giugno 1970 relativa alla nomina della commissione esaminatrice;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Genova è composta come segue:

Membri:
Finzi dott. ing. Vittorio, ispettore capo;
Ghisi dott. ing. Primo Walter, ispettore P.le;
Semeraro per. ind. Carlo, capo tecnico superiore;
Bailo per. ind. Carlo, capo tecnico.

Segretario:
Falanca Adone, segretario.

Roma, addì 29 maggio 1971

Il direttore generale: FIENGA

(5951)

Sottocommissione esaminatrice per il compartimento di Verona per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16621, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi cinquecentotrenta posti di operaio qualificato in prova;

Vista la propria deliberazione n. 126/P.2.1.1. in data 16 giugno 1970 relativa alla nomina della commissione esaminatrice;

Delibera:

La sottocommissione esaminatrice per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Verona è composta come segue:

Membri:
Naletto dott. ing. Sergio, ispettore capo;
Gasparon per. ind. Ruggero, segretario tecnico superiore di 1ª classe;
Potenza per. ind. Bonaventura, capo tecnico sovr.;
Tobini per. ind. Achille, capo tecnico superiore.

Segretario:
Bianchini Giuseppe, segretario.

Roma, addì 27 maggio 1971

Il direttore generale: FIENGA

(5952)

REGIONI

REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 15 aprile 1971, n. 2.

Modifica alla legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, recante agevolazioni ai comuni, alle province e loro consorzi per la pubblicizzazione dei servizi di trasporto e per l'attuazione di complessi di opere pubbliche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione* n. 12 *del* 19 *aprile* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a nominare, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di trasporti d'intesa con le parti interessate, un commissario per l'amministrazione straordinaria dell'autoservizio urbano di Sassari per la durata massima di giorni 180.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere le spese per gli oneri e l'eventuale disavanzo di gestione che si produrranno nel periodo anzidetto entro il limite massimo di lire 40.000.000, somma che non potrà in ogni caso essere destinata al pagamento di passività riguardanti la precedente gestione.

Art. 2.

Sono riaperti, fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini per la presentazione delle domande dirette ad ottenere i benefici previsti dall'articolo 2 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9.

Art. 3.

All'articolo 1 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9 è aggiunto il comma seguente:

« E' da considerarsi complesso organico, ai fini degli interventi di cui alla precedente lettera *a*), ogni insieme di opere comunque rivolte al conseguimento di finalità di interesse locale, riconosciuto tale, con effetto costitutivo, nei modi e con le forme di cui al terzo comma del successivo articolo 7. Il complesso organico può anche consistere in opere di completamento intese ad assicurare la efficienza di servizi comunali determinati e può altresì comprendere le pertinenze e le opere accessorie e di abbellimento, ritenute utili per il conseguimento delle finalità anzidette ».

Art. 4.

L'articolo 4 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, è sostituito dal seguente:

« La concessione dei benefici è fatta mediante la corresponsione di contributi annuali, nel limite massimo di cui alle ripartizioni previste nel successivo articolo 6, in misura non superiore al 90 per cento della spesa necessaria per la realizzazione degli interventi, compresi gli interessi e lo scarto cartelle degli eventuali mutui.

All'atto della concessione dei benefici può essere disposta l'erogazione, in unica soluzione, delle annualità dei contributi assegnati ai Comuni ed alle Province ai sensi del successivo articolo 6, che siano già maturate alla data della concessione medesima ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Gli oneri inerenti alla concessione delle garanzie faranno carico all'apposito capitolo di cui al successivo articolo 11. L'ammontare delle garanzie concesse non potrà superare di 30 volte la disponibilità del capitolo ».

Art. 6.

L'articolo 7 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Le domande per ottenere i benefici di cui alla presente legge devono essere presentate dagli enti interessati, entro 15 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale competente in materia di lavori pubblici o di trasporti cui è demandata, in base al criterio della competenza prevalente, l'istruttoria e l'approvazione dei progetti.

Per gli interventi di cui al precedente articolo 2 dovranno essere allegate alla domanda copia delle deliberazioni, divenute esecutive, adottate a norma degli articoli 10 e 11 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578

Per la concessione dei benefici di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1, i comuni interessati dovranno presentare un programma di massima con l'indicazione delle opere da eseguire e dei relativi importi, da approvarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici e su conforme deliberazione della Giunta medesima. Con l'approvazione del predetto programma, le opere ivi indicate sono riconosciute costituenti complesso organico di opere pubbliche ».

Art. 7.

L'articolo 8 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, è sostituito dal seguente:

« I benefici di cui alla presente legge sono concessi con decreto del Presidente della Giunta regionale emanato su proposta dell'Assessore competente. Il decreto determina le modalità di erogazione del contributo.

I contributi per la realizzazione delle opere di cui ai precedenti articoli 1 e 3 sono concessi sulla base di progetti esecutivi. approvati con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di lavori pubblici, sentito il Comitato tecnico regionale dei lavori pubblici Detta approvazione equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità dell'opera, a tutti gli effetti di legge.

I contributi di cui sopra possono essere concessi anche per la realizzazione di singole opere, di aggruppamenti di queste, ovvero di lotti funzionali delle stesse, purchè, per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 1, lettera *a*), della presente legge, risultino comprese nel programma approvato ai sensi del terzo comma del precedente articolo 7.

Ove gli enti interessati provvedano alla spesa occorrente mediante l'accensione di mutui, il contributo sarà corrisposto dall'Amministrazione regionale direttamente all'istituto mutuante al quale pertanto esso si intende ceduto ».

Art. 8.

L'articolo 11 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, è sostituito dal seguente:

« Per l'attuazione degli articoli 1, 2, 3 e 5 della presente legge saranno istituiti, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967 e in quello dei bilanci per gli anni successivi, distinti capitoli per la concessione dei contributi e per la prestazione delle garanzie sussidiarie previste dagli articoli medesimi.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, provvederà, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla determinazione delle somme da destinare alla prestazione delle garanzie ».

Art. 9.

Il sesto e settimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 29 agosto 1966, n. 9, sono abrogati.

Art. 10.

Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.

Art. 11.

Alla spesa di lire 40.000.000 derivante dall'applicazione dello articolo 1 della presente legge si farà fronte mediante l'impiego di una corrispondente quota dello stanziamento del capitolo 27901 - Fondo speciale per fronteggiare spese in conto capitale dipendenti da nuove disposizioni legislative - dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971, con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di bilancio, sarà istituito a tal fine apposito capitolo con lo stanziamento di lire 40.000.000.

Art. 12.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Roma, addì 15 aprile 1971

GIAGU DE MARTINI

(5444)

LEGGE REGIONALE 27 aprile 1971, n. 3.

Approvazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1971.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 13 *del* 27 *aprile* 1971)

(5445)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.